



**OGGETTO: Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.
Disposizioni esecutive di attuazione.**

La legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali citate all'articolo 1.

Con L.R. 31 gennaio 2012 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", sono stati modificati alcuni articoli della legge regionale n. 23/96.

Per un'omogenea applicazione delle norme regionali, si emanano le seguenti disposizioni esecutive d'attuazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 23/96.

1. TITOLO PER LA RACCOLTA

Per titolo per la raccolta si intende la ricevuta di versamento di un contributo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi stabilito nel suo ammontare, da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 75,00 in funzione del periodo di validità del titolo, dai seguenti enti:

- a. comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
- b. province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
- c. dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
- d. dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
- e. dal presidente della regola nel territorio regoliero.

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore a 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

Il titolo può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale e ha validità nel solo ambito territoriale di competenza dell'ente. Deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato unitamente ad un documento d'identità in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.

La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell'attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l'importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.

Essa può rientrare, di norma, nelle seguenti principali forme di pagamento:

- ricevuta di versamento rilasciato direttamente dagli enti di cui all'art. 2 comma 1 o loro delegati;
- ricevuta bancaria (RIBA);

- ricevuta di versamento su c/c postale;
- altre ricevute definite dall'ente preposto.

Gli enti preposti stabiliscono con proprio provvedimento le eventuali nuove modalità organizzative per una efficace e agevole distribuzione dei titoli per la raccolta, avvalendosi anche di soggetti esterni opportunamente convenzionati.

I titoli possono essere differenziati in relazione alla qualità e alle caratteristiche del territorio, nonché al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento. A tal fine il territorio può essere suddiviso in aree omogenee con attribuzione di un contingente determinato di permessi da rilasciare.

Conseguentemente possono essere differenziati anche i contributi previsti a titolo di rimborso spese a carico dei raccoglitori.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE DI RACCOLTA

Gli enti preposti determinano, su base annua, le giornate nelle quali è consentita la raccolta e l'eventuale diversificazione tra diverse categorie di soggetti.

I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari non sono soggetti alle limitazioni delle giornate di raccolta relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

3. LIMITI DI RACCOLTA

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliabili è di kg 3, di cui non più di Kg 1 per ciascuna delle specie espressamente elencate nell'art. 3.

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

Per i titolari di agevolazioni alla raccolta, sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente, l'Ente determina il quantitativo giornaliero massimo di funghi, nei limiti previsti all'art. 10, comma 1, lett. b), (fino al triplo del limite di 3 Kg/pro-capite/giorno) tenuto conto dell'estensione territoriale interessata all'agevolazione e della presenza sullo stesso ambito di altri soggetti autorizzati alla raccolta.

Per triplo della quantità prevista dal comma 1 dell'art. 3 si intende una quantità massima pari a 9 Kg, di cui non più di 3 Kg ciascuna delle specie ivi elencate.

4. DIVIETI DI RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c), per motivi selvicolturali la raccolta dei funghi epigei è vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale.

La tabellazione è a carico del proprietario.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tali divieto.

Gli enti preposti possono determinare con proprio provvedimento ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle individuate all'art. 5.

I terreni oggetto di limitazioni della raccolta devono essere individuabili sul territorio da parte dei raccoglitori autorizzati.

5. AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Le autorizzazioni speciali previste dall'articolo 8, limitate alla effettiva necessità di attività didattiche, divulgative e di ricerca scientifica, non possono avere validità superiore all'anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione regionale competente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, produrre domanda corredata da idonea documentazione inerente le attività didattico scientifiche che si intendono effettuare nel corso del periodo corrispondente alla richiesta.

Per l'autorizzazione speciale a tempo parziale, da rilasciarsi prima dello svolgimento delle attività sopracitate (mostre, seminari, ecc.), deve essere prodotta domanda almeno due mesi prima della manifestazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, inoltre, produrre idonea relazione documentante le attività svolte l'anno precedente.

Gli ispettori micologi di cui al Decreto 29 novembre 1996, n. 686, attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 devono far produrre la domanda dall'ULSS di appartenenza.

I titolari di tali autorizzazioni sono esonerati dalla presentazione della relazione di fine anno.

Il provvedimento autorizzativo individua nominativamente i soggetti titolari, indica le giornate in cui può essere effettuata la raccolta, l'ambito territoriale di validità (regionale o provinciale), nonché le quantità consentite entro i limiti stabiliti dall'art. 3, per quanto riguarda i funghi commestibili.

Il possesso dell'autorizzazione speciale non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

6. AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA

Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 23/96, come modificata dalla L.R. n. 7/2012, determinano su base annua le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3 dello stesso articolo.

I raccoglitori possono beneficiare di particolari agevolazioni sulla base di provvedimenti approvati dagli enti preposti.

Con riferimento alle agevolazioni alla raccolta di cui all'articolo 10 della L.R. n. 23/96, le stesse sono concesse annualmente alle categorie di residenti precisate dal comma 2,

lettere a), b) e c), in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50 % dell'importo del primo scaglione di cui al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi per l'anno 2011 e ovvero pari a € 7.500,00. Tale particolare stato di reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE. Copia della documentazione deve accompagnare il beneficiario ai fini del controllo previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 23/96.

La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita al Comune appartenente all'ambito territoriale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione un'autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all'agevolazione (proprietario coltivatore diretto, gestore di boschi a qualunque titolo, utente di beni di uso civico e di proprietà collettive, socio di cooperative agro-forestali).

7. VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INTROITI

La vigilanza è demandata, oltre che ai soggetti istituzionali definiti all'articolo 12 della L.R. 23/96 anche alle guardie giurate, delle province e degli enti parco e delle Regole, dotate di specifico tesserino di riconoscimento secondo le norme vigenti.

In conformità a quanto prescritto dalla legge 689/81 la confisca si riferisce al "prodotto" della violazione, pertanto dovrà essere valutata caso per caso.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 13 comma 6 e dell'art. 16 comma 2 della L.R. 23/96, i proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni della legge stessa vengono trasferiti dai comuni, per una quota non inferiore al 70%, agli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 23/96.

Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta, vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia. Gli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 23/96 possono destinare una quota non superiore al 30% per le spese generali per la realizzazione degli interventi stessi.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 comma 3 della L.R. 23/96, i soggetti incaricati della vigilanza trasmettono alla Giunta regionale copia del verbale di contestazione per la violazione delle disposizioni alla medesima legge.

8. ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ENTI

Per necessità informative, statistiche e programmatiche, gli Enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 1996, inviano alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione, o, in alternativa, pubblicano sul proprio sito WEB i provvedimenti o regolamenti a carattere generale emanati in applicazione del medesimo articolo.

Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all'art. 2 inviano alla Giunta regionale, anche in modalità digitale, la relazione di cui all'articolo 16 contenente l'importo annuale riscosso dei versamenti dei contributi per la raccolta, l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative e la modalità di utilizzo degli stessi.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I permessi già rilasciati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2012 conservano la validità, insieme all'autorizzazione (tesserino), fino alla loro scadenza.

Le nuove richieste di raccolta sono soggette alle disposizioni della L.R. n. 7/2012 e, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il raccoglitore deve dotarsi di ricevuta (contributo versato) e di un documento di identità in corso di validità.